



COMUNE DI NEVIANO

PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____)

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Soggetto attivo
Art. 3 -	Presupposto del tributo
Art. 4 -	Definizione di rifiuto
Art. 5 -	Superficie degli immobili
Art. 6 -	Soggetti passivi
Art. 7 -	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 8 -	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 9 -	Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico – Riduzioni superficiali
Art. 10 -	Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche ex art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006
Art. 11 -	Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta e per il reintegro
Art. 12 -	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 13 -	Determinazione della tariffa
Art. 14 -	Articolazione della tariffa
Art. 15 -	Periodi di applicazione
Art. 16 -	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17 -	Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche
Art. 18 -	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19 -	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20 -	Tributo giornaliero
Art. 21 -	Tributo provinciale
Art. 22 -	Riduzioni tariffarie
Art. 23 -	Riduzioni per compostaggio
Art. 24 -	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 25 -	Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 26 -	<i>Agevolazioni tariffarie in favore delle utenze domestiche del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate</i>
Art. 27 -	Cumulo di riduzioni
Art. 28 -	Obbligo di dichiarazione
Art. 29 -	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 30 -	Attività di controllo e accertamento
Art. 31 -	Sanzioni
Art. 32 -	Riscossione
Art. 33 -	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>

Art. 34 -	Rimborsi e compensazione
Art. 35 -	<i>Richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>
Art. 36 -	Importi minimi e misura annua interessi
Art. 37 -	Contenzioso
Art. 38 -	Trattamento dei dati personali
Art. 39 -	Entrata in vigore e norme finali
ALL. A)	CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI nonché le altre norme legislative vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto del tributo.

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto al comma 6;
 - le aree destinate ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, aree con somministrazioni temporanee, manifestazioni varie ed attività similari.
5. Per i locali a destinazione abitativa, la residenza anagrafica e/o la presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti

competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Sono escluse dalla TARI:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali a titolo di esempio: aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Art. 4 – Definizione di rifiuto.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, *ivi* compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del cod. civ., e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «*rifiuto*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. a)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «*produttore di rifiuti*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. f)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «*detentore*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. h)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «*prevenzione*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. m)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «*conferimento*»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «*gestione dei rifiuti*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. n)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, *ivi* incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «*Gestore*»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «*raccolta*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. o)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, *ivi* compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «*raccolta differenziata*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. p)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «*riciclaggio*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. u)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di

energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «*spazzamento delle strade*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. oo*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «*autocompostaggio*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. e*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «*compostaggio di comunità*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. qq-bis*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «*rifiuto organico*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. d*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «*rifiuti alimentari*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. d-bis*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «*utenza domestica*»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «*utenza non domestica*»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «*parte fissa della tassa*»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «*parte variabile della tassa*»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «*Centro di Raccolta*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. mm*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «*Centro del Riuso*»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «*riutilizzo*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. r*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «*preparazione per il riutilizzo*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. q*), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione

attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «*recupero*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. t)*, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 5 – Superficie degli immobili.

1. Ai fini dell'applicazione della TARI, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo fiscale comunale sui rifiuti.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80 per cento della superficie catastale stabilita secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge n. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori etc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 6 – Soggetti passivi.

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del cod. civ., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

Art. 7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La residenza anagrafica e/o la presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice di detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale (e quindi non disattivabile) deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal soggetto passivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva sussistenza dei requisiti previsti. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata l'idonea documentazione comprovante lo stato di inutilizzabilità;
- locali ed aree di fatto non utilizzati, abitazioni non di residenza, inagibili o inabitabili a causa di un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma che necessitino di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare un'autocertificazione dello stato dei luoghi, allegando una perizia effettuata da un tecnico abilitato, con spese a proprio carico. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati danneggiati, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e, in generale, le aree destinate al pubblico;
- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in apposita categoria catastale E/7;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 27. Tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente ovvero da idonea documentazione (ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tale da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti).

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 8 – Esclusione dall'obbligo di conferimento.

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico – Riduzioni superficiali.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità,

regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione e non sull'intera superficie occupata.

2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti al tributo i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Restano assoggettate al tributo le superfici destinate ad uffici, magazzini e locali ad uso deposito, cucine e locali di ristorazione, camere di degenza e di ricovero, eventuali abitazioni, sale di aspetto, vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli a cui si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3-bis. Per le utenze non domestiche ricomprese nella categoria 20 – Attività industriali con capannoni di produzione, sono escluse dall'applicazione del tributo sui rifiuti le superfici dove avviene la lavorazione industriale (categoria 20 del D.P.R. n. 158/1999) nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Restano, invece, assoggettate al regime tributario ordinario sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, le superfici produttive di rifiuti urbani, che non sono funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali. È tuttavia dovuta la sola quota fissa del tributo, qualora l'utenza non domestica di cui alla categoria 20 dell'allegato A, scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 8-bis del presente regolamento, salvo diversa disposizione di rango primario.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una riduzione del 20%.

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire delle esclusioni o riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:

- indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 27, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio etc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché quella parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva;
- comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione, entro il termine indicato, della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accoglimento. Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

7. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per tutto l'anno solare di riferimento.

Art. 10 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche ex art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

2-bis. Per le finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza del tributo dovuto, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 11 – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta e per il reintegro.

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 8-bis, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei

propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, a mezzo pec, alla sezione Tributi mediante il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore ad 1 anno, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto (o i soggetti) che effettua (o effettuano) l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine perentorio del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché alla direzione della sezione Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite pec al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite pec alla sezione Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi nell'anno solare precedente, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, fermo restando che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

Art. 13 - Determinazione della tariffa.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e dell'articolo 11 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

Art. 14 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non

domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 15 - Periodi di applicazione.

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 27.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

Art. 17 - Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche.

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Neviano, sia utilizzate come abitazione principale sia tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno, in aumento e/o in diminuzione, avranno efficacia, ai fini TARI, a decorrere dalla data in cui si sono verificate ancorché denunciate con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma ugualmente dimoranti nella medesima abitazione per almeno 6 mesi nell'anno solare (ad esempio colf, badanti etc.).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di soggetto che svolge attività di studio e/o lavorativa fuori sede o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, mediante modello predisposto dall'ufficio.
3. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di persone fisiche non residenti nel Comune di Neviano si assume come numero di occupanti quello di 1 (una) unità, fatto

salvo l'eventuale congruaggio in base alla dichiarazione di variazione di cui all'articolo 27, recante la situazione del nucleo familiare così come risultante dall'anagrafe del comune di residenza. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore derivante dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, a seguito di verifica d'ufficio.

4. Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero di occupanti quello di 1 (una) unità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 8.

5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti l'abitazione.

6. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito (classificati nella categoria catastale C/2 e C/6) non pertinenziali, condotte da persona fisica, si applica la quota fissa e la quota variabile della tariffa considerando un numero di componenti pari a 1 (una) unità. Le autorimesse o altri simili luoghi di deposito (classificati nella categoria catastale C/2 e C/6) non pertinenziali, condotte da un soggetto diverso da persona fisica, si considerano utenza non domestica, con applicazione della tariffa maggiormente assimilabile.

7. Per le unità abitative, di proprietà, possedute o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e/o non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità, con applicazione della riduzione di cui all'articolo 19, comma 1, *lett. a*).

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dal servizio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa e hanno effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione.

10. Gli immobili, o porzioni degli stessi, destinati ad attività di Bed and Breakfast (B&B) a conduzione familiare e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo (ad es. affittacamere, case-vacanza etc.), ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari a 3 (tre) componenti.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di norma effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, in presenza di un'apprezzabile ed autonoma rilevanza nonché distinta utilizzazione delle superfici.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 10, e al successivo comma 8 del presente articolo.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività N.03 denominata *"Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta"*, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Per l'attività di bed & breakfast esercitata in forma imprenditoriale e per ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo (ad es. affittacamere, case-vacanza etc.), per i quali è dovuta l'imposta di soggiorno (se prevista), si considerano, ai fini dell'applicazione della tariffa, utenze non domestiche classificate nella categoria di attività N.08, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
9. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività N.07 e N.08 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, in ragione della presenza o meno dell'attività di ristorazione.
10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 20 - Tributo giornaliero.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 100 per cento.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni nell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento, nei termini e con le modalità previsti, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Non si procede al versamento in via ordinaria (e al rimborso) per somme inferiori ad euro 5,00 per anno d'imposta.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, secondo le istruzioni pubblicate nella sezione Tributi del sito istituzionale dell'Ente. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta all'ufficio Tributi.
8. Alla TARI giornaliera si applicano, al ricorrere dei presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
10. L'ufficio comunale preposto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 - Tributo provinciale.

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecce.
- 2-bis. Il versamento del tributo provinciale (TEFA) di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.07.2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.10.2020.

Art. 22 - Riduzioni tariffarie.

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta alle utenze domestiche abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, considerando le stesse con un numero dei componenti occupanti l'abitazione pari a n° 1 unità
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di

presentazione iniziale o di variazione o in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L'interessato dovrà, nella dichiarazione, autocertificare che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore a sei mesi (180 giorni) e non è concessa in locazione o comodato.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti, debitamente documentate, spettano su istanza dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della stessa. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno dei requisiti che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 23 – Riduzione per compostaggio.

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa della TARI, tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento dell'Albo Comunale dei compostatori

2. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa della TARI, tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento dell'Albo Comunale dei compostatori.

3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio devono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo.

4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola. Non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di presentazione di apposita istanza, corredata da certificazione resa dalla sezione Ambiente in merito al rilascio di apposita compostiera, attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o mediante l'apposito contenitore.

6. La predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui sopra cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 24 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, *lett. u)*, del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:

- imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101);
- imballaggi in legno (codice CER 150103);
- imballaggi misti (codice CER 150106);
- vetro (codice CER 150107);
- plastica (codice CER 150102);
- legno, trucioli, residui di taglio segatura (codice CER 030105).

4. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.

5. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente, nella misura massima consentita dalla tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, utilizzata nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dei criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

6. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante congruaggio compensativo con il tributo dovuto per l'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza pagata rispetto ad esito della determinazione della riduzione dovuta, non darà diritto a rimborso.

Art. 25 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio.

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013.

Art. 26 - Agevolazioni tariffarie in favore delle utenze domestiche del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

1. Alle utenze domestiche, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, in conformità a quanto previsto dal relativo DPCM 21/01/2025, n. 24 e secondo le modalità applicative

stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti.

2. Il bonus consiste nell'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) del 25 per cento in favore delle utenze domestiche (nuclei familiari) in possesso dei requisiti previsti dal DPCM n. 24/2025, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

3. L'agevolazione in oggetto, ove spettante, verrà applicata direttamente dall'ufficio nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità di regolazione in materia.

3-bis. L'ammontare del bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal Comune, a compensazione del debito di imposta residuo nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno n+1.

4. Le risorse utili a finanziare l'agevolazione di cui al presente articolo sono a carico di apposita componente perequativa istituita da ARERA, che viene applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, ivi compresa quella avente diritto al bonus.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, troverà applicazione solo quella maggiormente favorevole al contribuente.

Art. 28 - Obbligo di dichiarazione.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito istituzionale dell'Ente. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della

dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini TARI, ancorché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del quantum dovuto.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento. La presentazione tardiva della dichiarazione e/o della richiesta di riduzione/agevolazione non produce effetti retroattivi ma vale esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine, si considera idonea prova di cessazione:

- la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.

5-bis. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro novanta giorni dalla data in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine, l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

7. Il Comune, qualora ne sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In

assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

9. La dichiarazione - originaria, di variazione o cessazione - relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

10. La dichiarazione - originaria, di variazione o cessazione - relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione etc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- i dati identificativi dell'utenza: l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

11. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante il servizio postale ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale dell'Ente. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

11-bis. Le richieste di variazione del servizio, che comportano una riduzione del tributo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva al termine di cui al comma 1. Diversamente le richieste di variazione che comportano un incremento del tributo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12. Qualora venga attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine *ivi* indicati. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.

13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 - Attività di controllo e accertamento.

1. Il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del cod. civ.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, commi 792 e ss., della legge n. 160/2019.
5. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale in materia di riscossione delle entrate.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 – Sanzioni.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per proporre ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. n. 472/1997.
6. La sanzione è ridotta, ancorché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano stati avviati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di

accertamento di cui l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i termini di cui ai punti precedenti.

Art. 32 – Riscossione.

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero mediante le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 (sistema PagoPA).

2. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, all'invio ai contribuenti di due avvisi di pagamento TARI, prevedendo:

- un avviso relativo all'acconto TARI nella misura del 80 per cento del quantum dovuto, determinato mediante applicazione delle tariffe approvate per l'anno precedente, oltre al tributo provinciale;
- un avviso relativo al saldo TARI, da emettersi dopo il 1° dicembre di ciascun anno, calcolato a conguaglio sulla base delle tariffe approvate per il periodo di imposta di riferimento.

Alternativamente, qualora il Piano Economico Finanziario (PEF) e le relative tariffe risultino già approvate, il Comune si riserva di inviare un unico avviso di pagamento con le relative scadenze, contenente il tributo dovuto nella misura del 100 per cento.

3. Entrambi gli avvisi di pagamento sono trasmessi con i relativi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze nonché tutte le indicazioni prescritte dalla delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

4. Gli avvisi di pagamento possono essere inviati per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, nonché attraverso ogni altro mezzo di comunicazione idoneo previsto dalla normativa vigente. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versamento del tributo.

5. Il pagamento della TARI, sia nel caso di emissione di un unico avviso contenente il tributo dovuto nella misura del 100 per cento sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, sia nel caso di emissione separata dell'acconto e del saldo, è effettuato in quattro rate aventi scadenza rispettivamente al 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 15 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui si preveda l'invio di un acconto e successivamente di un saldo, l'ultima rata costituisce saldo o conguaglio finale del tributo dovuto sulla base delle tariffe approvate per il periodo d'imposta di riferimento. Resta salva la facoltà per il contribuente di provvedere al pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata indicata nell'avviso di pagamento.

6. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del tributo possono essere differiti e/o rimodulati in occasione di gravi calamità naturali, gravi

emergenze sanitarie e altri eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare gli appositi avvisi di pagamento.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine *ivi* indicato. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 28, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

Art. 33 - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30:

- a) agli utenti che dichiarano mediante autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, aventi diritto al bonus sociale di cui all'articolo 23 del presente regolamento;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Nelle ipotesi di cui al punto 1, l'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima mensile pari ad euro 50,00.

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente avente diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal Regolamento comunale in materia, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 34 - Rimborsi e compensazione.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro il 31/12 dell'anno di presentazione dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con lo stesso tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 35 Richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo e al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di

rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica dell'importo del tributo sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili sul sito istituzionale e/o presso gli uffici comunali. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune le richieste di cui sopra senza utilizzare i modelli comunali, purché le stesse contengano i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, etc.).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni ed entro 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente riportano i seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati devono essere riportati nella risposta oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo nonché della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dei riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune.

Art. 36 - Importi minimi e misura annua interessi.

1. Relativamente alla TARI annuale, gli importi minimi per il versamento, il rimborso, l'accertamento, la riscossione coattiva nonché la misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento e rimborso e la misura annua degli interessi di mora derivanti da riscossione e da dilazione sono stabiliti dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 37 – Contenzioso.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. n. 218/1997. Non si applica l'art. 5-ter del predetto D. Lgs. n. 218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 38 - Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 39 - Entrata in vigore e norme finali.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A)

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Numero categoria	Categorie di attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ludoteche
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti e altre collettività
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da gioco